

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CG-25/26

La Commissione Federale di Garanzia

composta dai Sig.ri:

Luigi Maruotti – Presidente

Cesare Mastrocola – Vice Presidente

Marcello Clarich – Componente

Germana Panzironi – Componente

Angelo Vitale – Componente

all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo delle decisioni assunte nei procedimenti esaminati nella riunione del 12 maggio 2026, aventi per oggetto:

1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PROT. 24284/435PF25-26/GC/DP/BLP DEL 17 MARZO 2026, NEI CONFRONTI DEL SIG. ANDREA RUI ALL'EPOCA DEI FATTI GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con il provvedimento numero 24284/435pf25-26/GC/DP/blr del 17 marzo 2026, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, ha deferito alla Commissione Federale di Garanzia l'Avv. Rui Andrea, all'epoca dei fatti Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Belluno del Comitato regionale Veneto L.N.D., per avere lo stesso in data 6 novembre 2025, riferendosi ad un procedimento disciplinare nel cui ambito la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Veneto, aveva riformato la decisione di primo grado assunta dal Giudice Sportivo Avv. Rui in merito alla gara ASD Plavis 2021 – Calcio Ponte Nelle Alpi del 19 ottobre 2025 e riferendosi all'arbitro della menzionata gara, inviato al Presidente della Sezione A.I.A. di Conegliano una comunicazione email contenente espressioni dal tenore perentorio, irrispettoso e offensivo, sia nei confronti dell'arbitro che degli Organi Direttivi della Sezione A.I.A. di Conegliano.

La Procura federale ha prospettato la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, in ordine all'obbligo di osservanza dei principi di lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

DIRITTO

1. La Commissione Federale di Garanzia, letti gli atti di indagine e le note difensive, deve preliminarmente darsi carico di esaminare l'eccezione di tardività di chiusura delle indagini da parte della Procura Federale, stante il disposto dell'art. 124 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone che la Procura Federale emetta il provvedimento di deferimento o di archiviazione entro 30 giorni dalla sua avvenuta conoscenza dei fatti.

L'eccezione va respinta, atteso che nel giudizio dinanzi alla Commissione di Garanzia il termine per la chiusura per le indagini è previsto dall'art. 7, comma 4 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva e risulta di 4 mesi, decorrente dalla data della richiesta di cui all'art. 6, comma 1 dello stesso Regolamento.

2. Nel merito, il deferimento in questione si rivela fondato.

Invero, la difesa dell'incolpato ha prospettato che nella specie si sarebbe trattato di una corrispondenza privata, priva pertanto del rilievo che la Procura Federale ha inteso attribuire alla sua nota in ordine al comportamento tenuto dall'arbitro nella partita ASD Plavis 2021 – Calcio Ponte Nelle Alpi, del 19/10/2025.

Al riguardo, la Commissione Federale di Garanzia rileva che la suddetta nota è stata indirizzata al Presidente della Sezione AIA di Conegliano, il quale l'ha trasmessa al Presidente del Comitato Regionale Veneto che a sua volta l'ha segnalata alla Procura Federale.

L'incolpato ha indirizzato il suo scritto alla Presidenza della Sezione AIA in quanto tale e non si è limitato ad esporre quanto accaduto con riferimento alla condotta di un arbitro da lui ritenuto inadeguato, al fine di dare elementi che – nell'interesse della Federazione - avrebbero potuto incidere sulle future designazioni, ma ha chiesto espressamente e con parole sconvenienti le scuse non solo del Direttore di Gara, ma anche della sezione AIA stessa, così attivando il relativo iter istituzionale e rendendosi pienamente consapevole del fatto che la sua nota avrebbe avuto una risonanza esterna.

Ad avviso della Commissione Federale, la nota in questione dell'incolpato non può essere qualificata una mera 'corrispondenza privata' e; pertanto, in accoglimento del deferimento e della richiesta della Procura Federale va inflitta la sanzione della censura.

Tale sanzione risulta congrua e proporzionata, in ragione delle espressioni adoperate e delle conseguenze cui esse hanno dato luogo.

P.Q.M.

La Commissione Federale di Garanzia, in accoglimento della richiesta della Procura Federale, infligge all'incolpato la sanzione della censura.

2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PROT. 22004/350PF25-26/GC/DP/BLP DEL 20 FEBBRAIO 2026, NEI CONFRONTI DELL'AVV. MATTEO MARCHEGGIANI ALL'EPOCA DEI FATTI SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 45, COMMA 3 C.G.S., 34, COMMA 18, STATUTO FEDERALE E 10, COMMA 4, DELLE NOIF, NONCHÉ DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. C) E D) DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VISTA la richiesta di deferimento della Procura federale del 20 febbraio 2026, prot. 22004/350pf25-26/GC/DP/blr, trasmessa unitamente agli atti istruttori, alla documentazione allegata e alla relazione conclusiva dell'attività inquirente.

Considerato in fatto e in diritto.

1. A seguito della segnalazione pervenuta e versata in atti, sulla base degli atti istruttori, la Procura federale ha redatto una relazione conclusiva dell'attività inquirente ed ha deferito davanti a questa Commissione l'Avv. Matteo Marcheggiani, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle disposizioni federali in ogni atto o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 45, comma 3 del Codice di giustizia sportiva, 34, comma 18 dello Statuto federale, 10, comma 4 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del Regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva.

In particolare, in data 13 agosto 2025 l'Avv. Matteo Marcheggiani ha sottoscritto e trasmesso al Comitato Regionale Abruzzo la dichiarazione di accettazione della nomina a Sostituto giudice sportivo della delegazione provinciale di Pescara del predetto Comitato, contenente la dichiarazione non veritiera di insussistenza di cause di incompatibilità. Infatti, al momento dell'accettazione della nomina in questione l'Avv. Matteo Marcheggiani ricopriva anche l'incarico di Delegato alla Gestione Eventi (DGE) sia presso la società Pineto Calcio S.r.l. (a decorrere dall'11 luglio 2025) sia presso la società Guidonia Montecelio 1937 FC S.r.l. (a decorrere dal 23 luglio 2025). Tale incompatibilità è perdurata sino alle dimissioni dall'incarico di Sostituto giudice sportivo rassegnate dall'Avv. Matteo Marcheggiani e trasmesse a mezzo pec al Comitato Regionale Abruzzo in data 24 settembre 2025.

2. Nella riunione del 12 maggio 2026, la Commissione federale di garanzia ha preso la propria decisione.

3. Ritiene il Collegio che, dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di deferimento della Procura federale e all'esito dell'istruttoria espletata, risulta provato il fatto che nel momento in cui ha accettato l'incarico di Sostituto giudice sportivo dichiarando di non trovarsi in situazione di incompatibilità, l'Avv. Matteo Marcheggiani era titolare di altri incarichi (di DGE) presso due società sportive. Da qui la non veridicità della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità sottoscritta al momento dell'accettazione della nomina.

4. L'accertamento del fatto contestato rende quindi necessaria l'irrogazione di una sanzione. Quanto alla determinazione di quest'ultima il Collegio osserva che il lasso di tempo durante il quale l'Avv. Matteo Marcheggiani ha ricoperto il ruolo di Sostituto giudice sportivo, trovandosi in una situazione di incompatibilità, è di soli 42 giorni (dal 13 agosto 2025 al 24 settembre 2025), peraltro in parte ricadenti nel mese di agosto. Inoltre, non è contestato il fatto che nel corso di tale periodo l'Avv. Matteo Marcheggiani non ha svolto alcuna attività a titolo di Sostituto giudice sportivo e che le dimissioni sono state rassegnate

prima della segnalazione pervenuta alla Procura federale e del conseguente avvio dell'attività istruttoria nei suoi confronti.

In ragione delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene quindi congrua l'irrogazione della sanzione minima.

Per questi motivi

la Commissione federale di garanzia irroga all'Avv. Matteo Marcheggiani la sanzione dell'ammonizione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2026

IL PRESIDENTE
(dott. Luigi Maruotti)